



Città di Corleone

REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, in ambito comunale.

Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti Uffici.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con la forma di gestione individuata dall'art. 22 della Legge 142/90 e s.m.i. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Art. 3 - Responsabilità

E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri.

Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico e per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- copia del presente regolamento.

CAPO II
CIMITERI

Art. 5 - Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, RD 27 Luglio 1934, n.1234, n.1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel/i cimitero/i comunale/i .

Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di gestione di nuovi cimiteri.

Art. 6 - Ammissione nel cimitero

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in fossa gentilizia in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R n. 285/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Specifiche previsioni possono essere impartite in caso di gestione di nuovi cimiteri.

Art. 7 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni ed indica le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del competente servizio sanitario.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R n. 285/90.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o

- collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- i) locali per il personale di custodia.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 8 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 9 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 10 - Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui

- tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) depositare vasi, portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide, alla base dei loculi e nei viali;
 - o) tenere, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciare discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- Il personale addetto alla vigilanza, avrà cura di fare osservare i predetti divieti.

CAPO IV CONCESSIONI

Art. 11 - Natura e limiti della concessione

Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 del Codice Civile, per cui il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività, ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (loculo) o su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura a sistema di tumulazione per famiglia o collettività e costruita a cura e spese del concessionario.

Tale diritto (concessione) non è commerciabile né alienabile.

Possono essere autorizzate le permuthe delle aree cimiteriali applicando il criterio di accoppiare le richieste secondo l'ordine di protocollo.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta.

La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990 n. 142.

La concessione può essere soggetta a:

- a) revoca per esigenze di pubblico interesse;
- b) decadenza;
- c) rinunzia.

Art. 12 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività salvo rinnovo;
- b) in 50 anni per le cellette per ossario;
- c) in 30 anni per i loculi.

Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del provvedimento di assegnazione.

Art. 13 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali

Le concessioni in uso non possono essere trasferite a terzi ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le concessioni sono rilasciate a richiedenti che siano nati a Corleone o residenti a Corleone all'evento della morte e ai loro discendenti diretti fino a secondo grado anche se non residenti.

Le concessioni vengono rilasciate seguendo come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e sono subordinate alla presenza delle seguenti condizioni:

a. Aree cimiteriali

che i richiedenti non siano unici titolari di concessione di sepoltura per famiglia e collettività ad eccezione di coloro i quali siano concessionari di loculi già occupati, oppure di una sepoltura privata la cui capacità non permetta più tumulazioni. In quest'ultimo caso il richiedente può essere assegnatario esclusivamente di loculi.

b. Loculi

il loculo può essere concesso solo in presenza della salma e per tale motivo l'istanza relativa alla concessione può essere formulata anche da persona che non possiede i requisiti di cui al comma 2;

l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento;

Art. 14 - Concessioni pregresse

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Comune provvede ad un censimento generale delle concessioni in atto al fine di rilevare l'effettiva titolarità delle stesse.

Ultimati gli accertamenti di rito il Comune stila un elenco di aree di cui è dubbia la concessione ed assegna un termine al fine di produrre idonea documentazione giustificativa dell'uso secondo le modalità sotto indicate.

A tal fine coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano in godimento tombe private e/o individuali, di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, dovranno presentare istanza per ottenere la relativa concessione, che sarà a titolo oneroso in proporzione agli anni residui, entro il termine perentorio che sarà fissato dall'amministrazione Comunale in un apposito avviso pubblico.

Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo e la durata delle concessioni sarà calcolata:

- a) per le sepolture individuali: trenta anni a partire dalla data di morte dell'ultima salma tumulata;
- b) Per le sepolture private: novantanove anni a partire dalla data di morte della prima salma tumulata.

Per le sepolture private (fosse gentilizie e cappelle) gli aventi diritto a presentare la domanda di cui al presente articolo sono gli appartenenti al gruppo familiare, delle salme già tumulate nella sepoltura o, in loro mancanza, i collaterali che dimostrino, per mezzo di opportuno atto notorio, l'utilizzazione del sepolcro da almeno un ventennio.

Per le sepolture individuali a novantanove anni (loculi) gli aventi diritto a presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo sono gli appartenenti al gruppo familiare della salma tumulata o, in loro mancanza, i collaterali e/o affini che dimostrino l'utilizzo in passato della sepoltura.

Qualora per le sepolture individuali vengono presentate le prove dei versamenti concessori effettuati alle casse comunali, verrà confermata la durata della concessione di novantanove anni a partire dalla data di morte della prima salma tumulata e la concessione:

- a) Se le prove documentali dimostrano che il titolare della concessione risulta essere la salma tumulata nella sepoltura in questione, un appartenente al suo gruppo familiare o un collaterale, la concessione passa di diritto, in prima istanza, al gruppo familiare, e, in mancanza di questo, in seconda istanza, ai collaterali. Entrambi devono designare, come nuovo concessionario, un loro rappresentante;
- b) Se le prove documentali dimostrano che il titolare della concessione è persona diversa dalla salma tumulata nella sepoltura in questione, non fa parte del suo gruppo familiare o non risulta essere un suo collaterale, la sepoltura potrà essere assegnata al gruppo familiare della salma, o in sua mancanza, ai collaterali, solamente nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia in forma scritta ed in regola con l'imposta di bollo, ai suoi diritti sulla concessione. Nel caso in cui il titolare della concessione prima detta sia defunto, la rinuncia deve essere fatta dalla maggioranza dei suoi eredi, sempre in forma scritta ed in regola con l'imposta di bollo. Tale rinuncia deve riportare, sotto forma di dichiarazione personale, i nominativi di tutti gli eredi del concessionario originario.

Nei termini di cui all'avviso pubblico di cui al presente articolo, al fine di individuare l'effettivo titolare della concessione, è consentito, anche in deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, dimostrare la titolarità dell'area o della sepoltura anche a soggetti non appartenenti al gruppo familiare. In tal caso la concessione è rilasciata al soggetto utilizzatore di fatto dell'area e/o sepoltura.

Decorsi i termini previsti dall'avviso di cui al presente articolo, nessuna autorizzazione al seppellimento può essere rilasciata se non è stata regolarizzata la concessione della sepoltura in questione ed individuato il relativo rappresentante.

In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione Comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue.

Art. 15 - Sepolture individuali

Le sepolture individuali comunali (loculi) sono vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono trasferire ad altri.

Essi rientrano nella disponibilità del Comune a seguito di estumulazione della salma o decorsi i 30 (trenta) anni.

La concessione in uso non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

I loculi individuali sono a pagamento con durata trentennale.

Nello stesso loculo può essere consentito il deposito in cassetta di zinco dei resti mortali di familiari della salma tumulata. In questo caso è consentita l'affissione della foto del defunto di cui sono presenti i resti mortali a condizione che il portafoto mantenga inalterata le dimensioni con l'inserimento nello stesso delle immagini di entrambi i defunti.

Art. 16 - Concessioni tumulazioni provvisorie

Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale, loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di una sepoltura gentilizia la cui pratica sia già stata definita e che non hanno ancora proceduto all'inizio dei lavori;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private ed hanno la necessità di trasferire i propri congiunti tumulati nella sepoltura oggetto dei lavori;
- c) per coloro che hanno la necessità di tumulare un proprio congiunto nella sepoltura di famiglia in cui ci sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria.

Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di assegnazione.

Alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato può chiedere una proroga non superiore a 12 mesi e se al termine del predetto periodo non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo.

In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma nel campo comune utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria.

Il costo annuo o frazione di anno per la concessione provvisoria del loculo è pari al 10% del costo totale di una concessione ordinaria vigente al momento della richiesta della stessa.

Per la concessione è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale dell'importo pari al 10% del costo totale di una concessione ordinaria.

Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere allegato alla istanza di concessione temporanea. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con l'eventuale deposito cauzionale. La frazione di mesi sarà calcolata come intero anno.

Art. 17 - Tumulazione in avvicinamento e permuta loculi per ricongiungimento salme

Possono essere concessi loculi per salme già tumulate al fine di consentire l'avvicinamento a salme di parenti e/o congiunti.

Nel caso di cui al comma precedente i loculi precedentemente occupati saranno retrocessi al Comune che provvederà a liquidare un rimborso secondo i disposti del comma 2 dell'articolo successivo.

Tutte le spese necessarie per garantire il trasferimento delle salme e per decorare il loculo di nuova assegnazione saranno a carico del concessionario.

Sono consentiti all'interno del Cimitero comunale, previa specifica autorizzazione, scambi vicendevoli di loculi, esclusivamente per permettere ricongiungimenti tra salme di coniugi o di parenti. Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti.

Art. 18 - Rinuncia e/o retrocessione loculi

Ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l'interessato ha l'obbligo di retrocedere il loculo/i se ne è concessionario; effettuando il trasferimento delle salme.

Il concessionario di area e/o fossa privata (cappella, fossa gentilizia) ancorchè cointestatario non può essere titolare di loculo cimiteriale, salvo i casi previsti al comma 3 lett. a) art. 13. In quest'ultimo caso si procederà alla retrocessione del loculo non appena venute meno le condizioni che ne avevano consentito la concessione. Qualora il loculo retrocesso non viene reso libero:

- a) gli aventi titolo dovranno procedere alla stipula del contratto per gli anni residui allo scadere dei trenta anni e l'importo da corrispondere sarà pari al 10% del costo totale di una concessione ordinaria per ogni anno per un massimo del 100%;
- b) in caso di mancata stipula il Comune provvederà in danno del titolare evinto dal contratto originario al trasferimento della salma nel campo comunale.

In caso di rinuncia del loculo per trasferimento ad altro Comune e/o retrocessione il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.

Art. 19 - Cellette per ossario

Le cellette per ossario per la raccolta di resti mortali sono a pagamento con durata cinquantennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

In caso di rinuncia della celletta per ossario per trasferimento ad altro Comune e/o retrocessione il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.

Art. 20 - Uso delle fosse gentilizie e cappelle

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il diritto d'uso delle fosse gentilizie e cappelle concesse a persone fisiche è riservato alle persone concessionarie e dei loro familiari, di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Solo per il coniuge e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per gli ascendenti, i collaterali, gli affini, i conviventi e le persone che abbiano acquisito particolare benemerita nei confronti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ovvero resa in presenza del dipendente addetto, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Le aree per le sepolture gentilizie, concesse per 99 anni, vengono assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto della richiesta.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo l'Amministrazione Comunale può disporre con atto motivato all'assegnazione delle aree e/o sepolture mediante espletamento di gara a procedura aperta.

Art. 21 - Subentri e cointitolazioni

In caso di decesso del titolare, evinto da regolare contratto, i discendenti in linea retta acquisiscono implicitamente il diritto di titolarità.

Ogni sepoltura deve avere un rappresentante designato dagli aventi titolo che abbia rapporti con il Comune.

In caso di decesso del legale designato di una sepoltura di famiglia i discendenti legittimi, che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Tale richiesta deve essere inoltrata dai concessionari aventi titolo sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora gli aventi titolo non sono più residenti a Corleone può esercitare funzione di rappresentante colui che, avendo titolo, è residente a Corleone, ed avanza apposita dichiarazione al comune che verrà apposta con pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sede cimiteriale.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione o trenta anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Per le sepolture gentilizie, cappelle e/o aree i cui titolari sono deceduti prima dell'approvazione del presente regolamento e che non abbiano discendenti in linea retta, salvo manifestata volontà del de cuius (dichiarazione, scrittura privata, testamento ecc.), possono essere assegnate in ordine di priorità agli ascendenti, ai collaterali ed ai conviventi, previa richiesta e

pagamento di tutti gli oneri relativi ad un nuovo contratto.

Può essere consentita per le sepolture gentilizie, cappelle e/o aree su richiesta del titolare evinto da regolare contratto, purché il concessionario non abbia discendenti in linea retta, una estensione di titolarità nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti di una delle persone indicate al sopra citato comma 4 art. 20 non titolari di altra concessione.

Soltanto per le aree e/o per le sepolture di famiglia e delle collettività, su richiesta del titolare evinto da regolare contratto di concessione, il Comune può autorizzare, per giustificate motivazioni, la cointitolazione nei confronti delle persone indicate al sopra citato comma 4 art. 20 della concessione non titolari di altra concessione.

CAPO V REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 22 - Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura idonea ad accogliere le salme o i resti sepolti nell'area o manufatto in questione, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale e contestualmente all'Albo Cimiteriale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero e/o alla costruzione di nuove sepolture, l'Amministrazione Comunale può ritornare in possesso di sepolture individuali che risultano non occupate o occupate da oltre venticinque anni dalla stessa salma. Agli aventi diritto, di sepolture con concessione di novantanove anni, verrà concesso nel primo caso un rimborso pari al 50% della tariffa vigente a quella data, nel secondo caso un rimborso pari al 50% della tariffa vigente a quella data decurtato dal valore della celletta per ossario messa a disposizione per il deposito dei resti mortali.

Art. 23 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale, per la quale era stata fatta richiesta, non venga occupata da salma resti o ceneri entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere della sepoltura privata entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 26 del presente regolamento;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo

comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 24 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, la sepoltura, il loculo, l'ossario o quanto altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 25 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- a) scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo entro i termini previsti;
- b) soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPO I

TIPOLOGIA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 26 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

In caso di mancato intervento il Comune provvederà in danno.

Art. 27 - Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private di famiglia o individuali, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.

I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'U.T.C. la loro presenza in cimitero.

Il concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere eseguite, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Art. 28 - Progetti

Il Responsabile del Settore Urbanistico, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentito il parere del responsabile dei servizi cimiteriali, autorizza la costruzione, la modificazione, il restauro e gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere da realizzarsi nel perimetro interno del cimitero urbano.

Le ditte interessate agli interventi dovranno presentare all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione deposito cauzionale o polizza fidejussoria di importo stabilito con delibera di G.C.

Tale importo sarà corrisposto a garanzia per eventuali danni arrecati alle parti comuni del cimitero durante l'esecuzione dei lavori.

Lo svincolo della suddetta polizza è subordinato alla verifica da parte del settore urbanistica, all'atto del rilascio dell'agibilità, che non ci siano stati danni alle parti comuni.

Art. 29 - Verifica delle opere

Con provvedimento separato può essere autorizzato da parte dell'ufficio servizi cimiteriali l'introduzione nel cimitero dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere.

Copia del progetto e dell'autorizzazione dovrà essere consegnata dal concessionario, prima dell'inizio dei lavori al personale di custodia del cimitero.

L'ufficio tecnico urbanistico provvederà, nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, provvederà per l'ordine di sospensione dei lavori.

Per le cappelle, sepolture, la verifica finale da parte dell'ufficio tecnico - Urbanistico sarà preceduto dal controllo dell'autorità Sanitaria.

Art. 30 - Asportazione di monumenti o segni funebri per ordinaria e straordinaria manutenzione

Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Responsabile del settore competente può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del concessionario di un deposito cauzionale, commisurato in rapporto al pregio artistico di quanto viene asportato.

Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, la concessione si intende decaduta e il deposito cauzionale previsto dal comma precedente viene incamerato dall'amministrazione comunale.

Art. 31 - Lumi e fiori

Sui loculi e colombari le scelte dovranno rispettare le disposizioni:

Dimensioni portafiori:

- altezza cm 18/22
- Diametro cm 10/14

Dimensioni portalumi:

- altezza cm 14/18
- Diametro cm 9/13

Gli stessi dovranno essere di colore bronzo.

Gli oggetti sopra elencati non dovranno riportare rappresentazioni di immagini di figure sacre bensì qualsiasi scalfitura e lineamenti che garantiscano una discreta uniformità di immagine d'insieme del prospetto.

E' vietato il deposito di vasi, portafiori e oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide dei loculi.

E' vietato il deposito di vasi, portafiori e oggetti di ogni genere lungo i viali e/o le aree di camminamento del cimitero comunale.

Art. 32 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alle sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

CAPO II TRASPORTI FUNEBRI

Art. 33 - Mezzi di trasporto

I carri per il trasporto funebre, devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 salvo disposizione diverse del Sindaco in caso di speciali onoranze.

Art. 34 - Rimesse di carri funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e debbono essere provviste dei necessari requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. 285/90. I titolari sono obbligati a richiedere il predetto provvedimento.

Art. 35 - Posizione delle corone

Le corone, nell'ambito dei perimetri abitati, possono essere sistemate negli appositi sostegni, di cui debbono essere provviste le auto funebri.

È sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni, civili, militari, cavalleresche e le insegne Religiose del defunto.

Per i trasporti fuori dei perimetri abitati del Comune non è consentito la sistemazione dei fiori all'esterno del carro funebre o dell'autofurgone.

Art. 36 - Modalità del trasporto funebre

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il corteo funebre si svolge al passo e segue un percorso stabilito.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, in caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

L'ora dei trasporti funebri deve essere entro l'orario di apertura del cimitero.

Il Sindaco può autorizzare deroghe in caso eccezionale.

Art. 37 - Riti religiosi

I ministri di culto delle varie confessioni religiose, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dai succitati articoli.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 38 - Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Il decreto è successivo alla certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASP o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 285/90, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 39 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 40 - Trasporto di resti mortali o di ceneri

Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.

Se il trasporto è da o per Stato esterno si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R.10.09.1990 n. 285.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

CAPO III SERVIZI

Art. 41 - Servizio funebre

Il servizio funebre comprende la disposizione e la composizione della salma nella cassa, il prelievo del feretro, il corteo, il trasporto ai cimiteri del Comune.

Il predetto servizio viene esercitato in regime di libera concorrenza ed i relativi costi sono a totale carico dei richiedenti.

Le imprese che svolgeranno il servizio suddetto dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

Non è previsto il pagamento del diritto fisso al Comune per l'espletamento di tale servizio.

Art. 42 - Servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali saranno svolti da ditte accreditate individuate a seguito di pubblicazione di apposito bando da parte dell'ufficio competente.

Il Comune istituisce un elenco delle Imprese per attività funebre accreditate, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

L'accREDITAMENTO è concesso a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati nell'apposito atto, ne facciano richiesta, sottoscrivano l'accettazione delle obbligazioni poste dal Codice di comportamento, da approvare da parte della Giunta Comunale, allegato all'apposito bando.

Alle imprese appartenenti a tale elenco il comune estenderà l'esecuzione della totalità delle attività relative al servizio di necroforia, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale.

Alle stesse competeranno pertanto tutte le funzioni relative a tumulazione e inumazione etc., diversamente riservate alla competenza del Comune.

Il corrispettivo per i servizi sopra elencati sarà a carico dei congiunti del defunto o altri interessati che corrisponderanno a una delle ditte accreditate che sarà da loro scelta liberamente per l'esecuzione della cerimonia funebre.

Al Comune per ciascun servizio verrà corrisposta una tariffa fissa stabilita in conformità dell'art. 52 del presente regolamento.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 43 - Inumazione

Le sepolture per inumazione sono comuni e vengono assegnate gratuitamente seguendo

l'ordine di richiesta.

Art. 44 - Tumulazione

Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o sepolture gentilizie e cappelle, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Art. 45 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a un decennio. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.

L'esumazione ordinaria potrà avvenire su richiesta dei familiari oppure d'ufficio qualora per particolari esigenze si rendesse necessario procedere. In quest'ultimo caso, le operazioni di esumazione ordinaria saranno regolate da provvedimento del responsabile dell'Ufficio competente che darà adeguata pubblicità citando il nome delle salme soggette ad intervento. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'Ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

Le esumazioni ordinarie non possono essere svolte dal periodo compreso tra giugno e settembre salvo disposizioni diverse.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

In occasione della commemorazione dei defunti potrà essere esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza del turno ordinario di inumazione per l'anno successivo ed un elenco delle esumazioni d'ufficio effettuate dalla data della precedente ricorrenza dei defunti.

Art. 46 - Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie:

- a) quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria;
- b) quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni;
- c) quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale del servizio Sanitario dell'ASP e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

- a) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 47 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di venticinque anni dalla sepoltura.

I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliere in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in

campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente , se dovuto , e non può essere estumulata se non siano decorsi almeno due anni.

Le estumulazioni ordinarie potranno avvenire su richiesta dei familiari oppure d'ufficio qualora per particolari esigenze si rendesse necessario procedere. In quest'ultimo caso, le operazioni di estumulazione ordinaria saranno regolate da provvedimento del responsabile dell'Ufficio competente che darà adeguata pubblicità citando il nome delle salme soggette ad intervento.

Le estumulazioni ordinarie nella sepoltura individuale su richiesta dei familiari a concessione scaduta comporterà il pagamento del corrispettivo vigente per il periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di estumulazione.

In occasione della commemorazione dei defunti potrà essere esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo ed un elenco delle estumulazioni d'ufficio effettuate dalla data della precedente ricorrenza dei defunti.

Art. 48 - Estumulazioni straordinarie

Sono considerate estumulazioni straordinarie:

- estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
- estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
- estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.

E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

Art. 49 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Competente.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V GESTIONE RIFIUTI

Art. 50 - Rifiuti cimiteriali

I rifiuti provenienti da esumazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali sono assimilabili a rifiuti urbani come stabilito nel comma 2 art. 184 del D.lgs. 152/06 e nel rispetto

del punto D.4 del Decreto Commissariale 26 luglio 2000 pubblicato sulla G.U.R.S. 11/08/2000 n° 37.

Art. 51 - Materiali di risulta

I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe relative a rilascio di concessione e/o servizi cimiteriali vengono, con proposta del Responsabile del Settore competente, variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 53 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 54 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 55 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).